



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023

Approvato con Decreto del Presidente n. 36 del 16.02.2024 e modificato con successivo Decreto del Presidente n. 162 del 03.10.2025 in vigore dal 08.11.2025.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), come modificato dal D. Lgs. 209 del 31 dicembre 2024 e dal D.L. n. 73 del 21 maggio 2025 e si applica nel caso di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".



Indice

CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari e attività
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Rapporti con altri enti pubblici
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "lavori"

CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 10 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "servizi e forniture"

CAPO IV Incentivo per contratti misti e globali

- Art. 12 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "contratti misti e globali"

CAPO V Norme comuni

- Art. 14 - Principi in materia di valutazione
- Art. 15 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 17 - Contabilizzazione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche
- Art. 18 - Informazione e confronto
- Art. 19 - Incentivi per le attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante
- Art. 20 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore



PREMESSE

1. La funzione degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, risiede nella necessità di valorizzare le professionalità interne all'ente, anche in funzione del risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione rispetto alla scelta del conferimento esterno dell'incarico professionale, da remunerare per la resa delle medesime prestazioni professionali. Tali incentivi hanno una funzione premiante di competenze e responsabilità, legate inscindibilmente allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche.
2. L'art. 1 del Codice definisce il "principio del risultato", il quale costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e per attribuire gli incentivi, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
3. L'art. 2 del Codice definisce il "principio della fiducia", il quale favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.



CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile agli appalti relativi a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (vedi art. 114, comma 8, e Allegato II.14, art. 32, commi 2 e 3, del Codice, per i casi in cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Responsabile Unico del Progetto).
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'incentivo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari e attività

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale ~~di qualifica non dirigenziale~~ dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto - RUP ed eventuale responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, del Codice);
 - collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);



- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - **coordinatori dei flussi informativi;**
 - **il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.**
3. ~~Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.~~

Art. 3

Gruppi di lavoro

1. Per l'espletamento delle attività tecniche e/o amministrative, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, sono costituiti **specifici** Gruppi di lavoro e l'individuazione dei soggetti componenti gli stessi avviene tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento.
2. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le idonee competenze attinenti l'opera o lavoro, servizio, fornitura ~~ivi incluse le procedure amministrative e contabili da svolgere.~~ **A ciascuna unità di personale** i singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni, se compatibili tra loro.
3. La composizione del gruppo di lavoro è definita mediante **specifico** atto del dirigente cui compete la realizzazione dell'intervento, su indicazione del Responsabile Unico del Progetto, se soggetto diverso. **Detto atto deve essere emesso subito dopo la nomina del RUP.**
4. **Il** gruppo di lavoro può essere costituito da personale appartenente ad uffici e/o settori diversi da quelli di gestione diretta della singola opera/lavoro, servizio,



fornitura, in possesso dei requisiti professionali, tecnici e/o amministrativi, idonei allo svolgimento delle attività **esclusivamente previste dal Codice** di cui all'art. 2, comma 2, **del presente Regolamento**, considerata anche la complessità dell'intervento, **previa intesa per iscritto con il dirigente del settore di appartenenza**. ~~La partecipazione è subordinata all'autorizzazione espressa per iscritto dal Dirigente del Settore di appartenenza.~~

- ~~5. Il dirigente, con le modalità di cui al comma 4, individua il personale appartenente ad uffici e/o settori diversi da quello di gestione diretta della singola opera/lavoro, servizio, fornitura, designato dai rispettivi dirigenti, che collabora alla predetta attività, in qualità di responsabili ed addetti alla gestione tecnico e contabile, anche con funzioni di controllo di regolarità degli atti assunti, nonché con funzioni di rendicontazione agli organi di controllo preposti, in conformità alle norme, regolamenti e disposizioni contrattuali vigenti, La percentuale di ripartizione è definita con atto di indirizzo del direttore generale.~~
6. L'atto di individuazione del Gruppo di lavoro riporta:
 - a. La tipologia ed il relativo importo del lavoro, servizio o fornitura posto a base delle procedure di affidamento, con l'eventuale programma di finanziamento (se spesa di investimento);
 - b. i nominativi dei soggetti incaricati delle attività inerenti alle funzioni tecniche, nonché del personale che ~~partecipa o~~ collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati, nonché la fase procedurale dell'affidamento;
 - c. ~~i termini (obiettivi, tempi e modalità)~~, **i tempi programmati**, entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni;
 - d. l'importo degli incentivi funzioni tecniche determinato ai sensi degli artt. 8, 10 e 12, nonché le aliquote spettanti a ciascun componente il Gruppo di lavoro **ex artt. 9,11,13 e 19**.
7. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Il Dirigente competente può, con provvedimento motivato modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile Unico del Progetto, se soggetto diverso.
8. Le figure tecniche e/o amministrative incaricate delle attività di cui all'art. 45, comma 2, del Codice possono essere individuate e inserite nel gruppo di lavoro anche nel corso dell'esecuzione del contratto, in corrispondenza delle necessità delle diverse fasi del procedimento, **mediante atto del Dirigente del settore cui compete la realizzazione dell'intervento, sentito il RUP**.
9. **L'abrogazione del comma 5 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. **L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale** dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla **medesima unità di personale dipendente**. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti **di informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice** ~~digitali per la gestione informativa della procedura di gara/affidamento previsti dal Codice~~, detto limite è aumentato del 15 per cento.



Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore ad euro ~~40.000,00~~ 75.000,00;
 - c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro ~~40.000,00~~ 75.000,00;
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, a termini dell'art. 56;
 - e. i lavori in amministrazione diretta;
 - f. la manutenzione straordinaria ed ordinaria che non presenta il carattere della complessità. Per manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità si considerano gli appalti di manutenzione che richiedano da parte del personale tecnico-amministrativo un supplemento di attività. In particolare, è richiesta un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di affidamento e dell'esecuzione del contratto. La manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità è caratterizzata da un insieme di operazioni che tramite un processo di ingegnerizzazione e/o di innovazione, sia volto a mantenere costantemente nella dovuta efficienza funzionale, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti, un edificio, una strada, un impianto. Per ingegnerizzazione si intende un processo che, a partire da un progetto (redatto sulla base della normativa tecnica, di calcoli, di specifiche e disegni), consenta di rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto, di un edificio o di sue componenti. La particolare complessità dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria deve essere espressamente attestata dal dirigente competente contestualmente all'impegno di spesa e richiamata nell'atto di liquidazione dell'incentivo.
 - g. varianti conformi di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d), del codice;
2. **Il limite di cui al primo comma del presente articolo dell'importo di euro 40.000,00 (e la correlata graduazione di cui agli artt. 8,10 e 12) si applica alle procedure di affidamento/gara, per le quali i bandi siano stati pubblicati, ovvero siano stati inviati gli avvisi a presentare le offerte, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

Art. 6

Rapporti con altri enti pubblici

1. I compensi incentivanti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice per attività svolte dal **personale** dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1 e sono ripartite, secondo le modalità previste nella presente disciplina; le stesse sono trasferite all'Amministrazione datore di lavoro per essere corrisposte al personale che ha espletato tali attività.
2. Specularmente, nel caso in cui il **personale** dipendenti dell'Amministrazione Provinciale svolga, previa stipula di apposita convenzione, attività inerenti alle funzioni tecniche presso altre pubbliche amministrazioni, l'incentivo predetto



troverà copertura nelle risorse destinate all'incentivo dall'amministrazione ove verrà effettuata la prestazione e ripartite secondo la propria disciplina regolamentare. Le relative risorse sono trasferite alla Provincia per essere corrisposte nel limite di cui all'art. 4.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - a. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo **di ciascuna unità di personale** ~~del singolo dipendente~~ di cui all'art. 4, c. 1;
 - b. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/rup di cui all'art. 17;
 - c. la quota parte di prestazioni non svolte **dal proprio personale** ~~dai dipendenti~~ in quanto affidate a personale esterno all'ente.
1. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
2. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - d. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali **del personale incaricato delle funzioni tecniche** ~~i dipendenti~~ nella realizzazione degli interventi;
 - e. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - f. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale **che svolge funzioni tecniche**.

**CAPO II****Incentivo per lavori****Art. 8****Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00	Percentuale del 2%
Pari o superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore ad alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14 comma 1 lett. a) del Codice.	Percentuale del 1,8%
Pari o superiore alla predetta soglia di rilevanza europea ed inferiore all'importo di euro 25.000.000,00	Percentuale del 1,4%
Pari o superiore ad euro 25.000.000,00	Percentuale del 1%

2. La percentuale va applicata sull'importo complessivo posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e/o rinnovo del contratto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.
3. In caso di varianti suppletive di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice la percentuale applicata è quella prevista per la procedura di affidamento iniziale.
4. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 9**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "lavori"**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono ~~di norma~~ attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto*	24%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e coordinamento dei flussi informativi	9-10%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica**	4%
Redazione del progetto esecutivo**	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%



Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4%
Predisposizione dei documenti di gara/affidamento	3%
Direzione dei lavori***	22%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	14%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione****	2 1%
Collaudo tecnico-amministrativo/CRE e collaudo statico (calcolato in proporzione all'importo lavori strutture)	6%
Supporto tecnico al collaudatore	1%
Totale	100,00%
* in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 3 %; in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 8 %. La quota del responsabile di procedimento di fase non nominati resta appannaggio del Responsabile Unico di Progetto.	
** in caso di redazione di livello unico di progettazione esecutiva la percentuale è data dalla somma dei 2 livelli.	
*** Nell'individuazione del gruppo di lavoro è possibile stabilire una variazione delle percentuali assegnate alla Direzione lavori e all'Ufficio di direzione lavori nel limite del 2% e nel rispetto complessivo del 36%.	
**** Per i collaboratori del RUP, quali responsabili ed addetti alla gestione tecnico, amministrativa e contabile, appartenenti ad uffici/settori diversi da quelli di gestione diretta delle opere/lavori, forniture beni e servizi si applica quanto stabilito dall'art. 3, comma 5	
**** qualora la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non sia obbligatoria, la quota è attribuita ai collaboratori del RUP	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, **mediante atto del Dirigente del Settore cui compete la realizzazione dell'intervento, sentito il RUP.**
3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile della **singola** attività.
4. **La modifica delle aliquote di ripartizione si applica alle procedure di affidamento/gara, per le quali i bandi siano stati pubblicati, ovvero siano stati inviati gli avvisi a presentare le offerte, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

CAPO III**Incentivo per servizi e forniture****Art. 10****Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi/Forniture	
Pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00	percentuale del 2 %
Pari o superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore ad euro 5.500.000,00	percentuale del 1,80 %
Pari o superiore ad euro 5.500.000,00 ed inferiore ad euro 25.000.000,00	percentuale del 1,4 %
Pari o superiore ad euro 25.000.000,00	percentuale del 1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione in conformità a quanto stabilito dall'art. 114, comma 8, Allegato II.14 e art. 32, commi 2 e 3 del Codice, ed inoltre per i casi in cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Responsabile unico del progetto in ragione della particolare complessità del servizio, previamente individuato nella determina a contrarre o atto equivalente. I PPP e le concessioni di servizi, al pari di quelli di lavori, sono sempre incentivabili.
3. La percentuale va applicata sull'importo complessivo posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.
4. In caso di varianti suppletive di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice la percentuale applicata è quella prevista per la procedura di affidamento iniziale.
5. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 11**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "servizi e forniture"**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.



Attività tecnica	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto*	21 %*
Programmazione della spesa per investimenti	2 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e coordinamento dei flussi informativi	13 14 %
Redazione del progetto (livello unico) e predisposizione dei documenti di gara/affidamento	24%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Direzione dell'esecuzione**	21 %
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	11 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione***	2 1 %
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	5 %
Totale	100,00%
* in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 4%; in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 7%. La quota del responsabile di procedimento di fase non nominati resta appannaggio del Responsabile Unico di Progetto.	
** Nell'individuazione del gruppo di lavoro è possibile stabilire una variazione delle percentuali assegnate alla Direzione dell'esecuzione e ai Collaboratori del DEC nel limite del 2% e nel rispetto complessivo del 32%.	
**** Per i collaboratori del RUP, quali responsabili ed addetti alla gestione tecnico-amministrativa e contabile, appartenenti ad uffici/settori diversi da quelli di gestione diretta delle opere/lavori, forniture beni e servizi si applica quanto stabilito dall'art. 3, comma 5	
*** qualora la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non sia obbligatoria, la quota è attribuita ai collaboratori del RUP	

1. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, **mediante atto del Dirigente del Settore cui compete la realizzazione dell'intervento, sentito il RUP.**
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile della **singola** attività.
3. **La modifica delle aliquote di ripartizione si applica alle procedure di affidamento/gara, per le quali i bandi siano stati pubblicati, ovvero siano stati inviati gli avvisi a presentare le offerte, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

CAPO IV
Incentivo per contratti misti e globali
Art. 12
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Contratti misti e globali	
Pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00	Percentuale del 2%
Pari o superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore ad alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14 comma 1 lett.a) del Codice.	Percentuale del 1,8%
Pari o superiore alla predetta soglia di rilevanza europea ed inferiore all'importo di euro 25.000.000,00	Percentuale del 1,4%
Pari o superiore ad euro 25.000.000,00	Percentuale del 1%

2. La percentuale va applicata sull'importo a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.
3. In caso di varianti suppletive di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice la percentuale applicata è quella prevista per la procedura di affidamento iniziale.
4. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto.
5. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Art. 13
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "contratti misti e globali"

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a contratti misti e globali, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto*	14 %
Programmazione della spesa per investimenti	2 %

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e coordinamento dei flussi informativi	18 %
Redazione del progetto	9 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1 %
Gestione delle procedure di gara/affidamento e gestione amministrativa e contabile dell'appalto	16 %
Direzione dell'esecuzione**	15 %
Collaboratori del direttore dell'esecuzione**	21 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1 %
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	3 %
Totale	100,00 %
* In caso di nomina del responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e del responsabile di procedimento per la fase di affidamento, a ciascuno di essi spetta una quota pari al 2 %. La quota del responsabile di procedimento di fase non nominati resta appannaggio del Responsabile Unico di Progetto.	
** Nell'individuazione del gruppo di lavoro è possibile stabilire una variazione delle percentuali assegnate al RUP, alla Direzione lavori/ esecuzione e all'Ufficio di direzione lavori/ esecuzione nel limite del 2% di ciascuno, nel rispetto complessivo delle percentuali stabilite nella tabella.	
**** Per i collaboratori del RUP, quali responsabili ed addetti alla gestione tecnico-amministrativa e contabile, appartenenti ad uffici/settori diversi da quelli di gestione diretta delle opere/lavori, forniture beni e servizi si applica quanto stabilito dall'art. 3, comma 5	

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, **mediante atto del Dirigente del Settore cui compete la realizzazione dell'intervento, sentito il RUP.**
- In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile della singola attività.



CAPO IV

Norme comuni

Art. 14

Principi in materia di valutazione

1. ~~Gli incentivi sono attribuiti ad ogni soggetto destinatario, secondo le quote riportate nelle tabelle di ripartizione, tenuto conto del grado di responsabilità professionale connesso all'attività da espletare. Ai fini dell'attribuzione, il dirigente competente, sentito il RUP, se soggetto diverso, accerta ed attesta con proprio atto, ai sensi dell'art. 17, comma 2:~~
 - a) ~~il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;~~
 - b) ~~la completezza e la conformità dell'attività svolta, rispetto a quanto assegnato;~~
 - c) ~~la competenza e la professionalità dimostrate;~~
 - d) ~~la propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.~~
2. ~~Gli incentivi sono corrisposti per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.~~
3. In ogni caso, **il personale** ~~i dipendenti~~ responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, **è escluso** dall'incentivazione.

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

1. **Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 2 del presente regolamento, in deroga al principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, D.Lgs n. 165/2001.**
2. **Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.**
3. **L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma è effettuata dal Segretario Generale o dal Direttore Generale; l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.**
4. **L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto del citato art. 14, comma 1.**
5. **La liquidazione degli incentivi al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal Segretario Generale o dal Direttore Generale dell'Ente, secondo le modalità stabilite**



dal successivo art. 17.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel caso vengano accertati aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento (opera/lavoro, servizio, fornitura) o il mancato rispetto dei tempi prefissati per la conclusione delle attività, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si procede come di seguito specificato alla decurtazione del fondo incentivante spettante per funzioni tecniche.
2. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, tutte le attività sono state svolte ma vi sono stati rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi fino al 50%, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si applica una penalità sull'incentivo del singolo lavoro e/o opera, servizio e fornitura, commisurata alla percentuale di scostamento.
3. Nel caso di accertamento negativo, ovvero le attività non sono state svolte correttamente, non completate, oppure vi sono incrementi superiori al 50% dei tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore o imputabili a terzi, ai soggetti responsabili dell'incremento di tempi e/o costi non riconducibili a norme, cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. Il dirigente competente provvede alla riduzione delle quote spettanti o alla non corresponsione dell'incentivo.
5. La riduzione verrà operata nei confronti **del solo personale** ~~i soli dipendenti~~ responsabile delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera e/o lavoro, servizio o fornitura.
6. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinanti, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
7. Non costituiscono causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:
 - a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui agli artt. 120 e 121 del Codice; del Codice
 - b) Sospensioni e proroghe dei lavori, servizi o forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) Ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetta a penale per ritardo.

Art. 17

Contabilizzazione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche

1. La liquidazione degli incentivi è effettuata dal dirigente **preposto alla struttura** competente, **ovvero dal Segretario Generale o dal Direttore Generale nelle ipotesi di cui all'art. 15 del presente regolamento**, sentito il ~~su~~ ~~indicazione~~ del RUP, se soggetto diverso, in ordine all'effettività di quanto svolto e del rispetto dei tempi e dei costi previsti, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte **dal personale** ~~dipendente~~,



nel rispetto dei principi di valutazione e secondo la puntuale rendicontazione riferita a ciascun lavoro, servizio o fornitura.

2. Ai fini della liquidazione, il dirigente **preposto alla struttura competente, ovvero il Segretario Generale o il Direttore Generale nei casi previsti di cui all'art. 15 del presente regolamento**, con proprio atto datato e sottoscritto, sentito il RUP, **accerta ed attesta** ~~individua per ciascuna unità di personale destinatario~~ **ciascun dipendente destinatario degli incentivi funzioni tecniche** ~~puntualmente per ogni intervento:~~
 - a. La tipologia ed il relativo importo del lavoro, servizio o fornitura posto a base delle procedure di affidamento, con l'eventuale programma di finanziamento (se spesa di investimento);
 - b. i nominativi dei soggetti incaricati delle attività inerenti alle funzioni tecniche, **come indicato nell'art. 2 del presente regolamento**, ~~nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati, nonché la fase procedurale dell'affidamento;~~
 - c. ~~i termini (obiettivi, tempi e modalità), entro i quali sono state eseguite le singole prestazioni;~~
 - d. la percentuale di attività **effettivamente** realizzata nell'anno di competenza **da parte di ciascuna unità di personale destinataria dell'incentivo;**
 - e. l'importo dell'incentivo da liquidare, al lordo delle ritenute di legge.

3. ~~Gli incentivi per funzioni tecniche previsti nel quadro economico di ogni lavoro, servizio o fornitura secondo le percentuali stabilite dal presente regolamento viene registrato nelle scritture contabili ai sensi dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 con il provvedimento dirigenziale di determina a contrarre o atto equivalente, di cui all'art. 17, comma 2, del Codice in caso di affidamento diretto.~~

La liquidazione **ed erogazione dell'incentivo** avviene con le seguenti modalità:

- a. per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamento e RUP per la fase progettuale nella misura del 50%, ~~l'incentivo potrà essere liquidato in seguito all'aggiudicazione/affidamento dei lavori, servizi e forniture;~~
 - b. per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico-amministrativo e/collaudo statico, RUP per la fase esecutiva nella misura del 50%, ~~l'incentivo potrà essere ammesso alla liquidazione una volta~~ **adottata la determina di approvazione** ~~approvato~~ del certificato di collaudo/C.R.E. per i lavori, ovvero **della** verifica di conformità relativamente ai servizi e forniture;
 - c. in caso di lavori e servizi di durata ultra annuale, il cui importo posto a base delle procedure di affidamento **è** superiore ad euro 1.000.000,00, la liquidazione degli incentivi di cui alla lettera b) (fase di direzione lavori/di esecuzione) ~~può avvenire~~ **avviene** per quote annuali, secondo gli stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento, fatta salva la fase di collaudo/verifica di conformità.
4. ~~La liquidazione del~~ **L'incentivo, indipendentemente dal momento dell'erogazione, viene ripartito e liquidato con riferimento all'anno di competenza dell'attività effettivamente svolta** ~~avviene complessivamente per quanto maturato dal personale nell'anno di competenza. Ai fini della liquidazione per competenza, le singole fasi vengono disciplinate come segue: nel rispetto della seguente tabella:~~



Attività tecnica	Periodo di competenza Lavori	Periodo di competenza Servizi
Programmazione della spesa per investimenti	Anno approvazione progetto esecutivo	Anno di approvazione progetto (livello Unico)
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali senza ricorso a professionisti esterni	Anno approvazione progetto esecutivo	
Redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica senza ricorso a professionisti esterni, fatte salve prestazioni specialistiche non eseguibilità esigibili dal personale provinciale	Anno approvazione progetto esecutivo	
Redazione del progetto esecutivo senza ricorso a professionisti esterni, fatto salvo prestazioni specialistiche non eseguibili da personale provinciale	Anno approvazione progetto esecutivo	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione senza ricorso a professionisti esterni	Anno approvazione progetto esecutivo	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Anno aggiudicazione Anno approvazione progetto esecutivo	
Predisposizione dei documenti di gara/affidamento e, in caso di servizi e forniture, redazione del progetto (livello unico)	Anno aggiudicazione	Anno di aggiudicazione / affidamento
Direzione dei lavori e ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) e, in caso di servizi e forniture, Direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori, senza ricorso a professionisti esterni	Approvazione C.R.E. o collaudo In caso di lavori di durata ultra annuali e per importi superiori ad euro 1.000.000,00, per stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento Annualità dell'attività svolta	Approvazione C.V.C o del C.R.E. in caso di servizi di durata ultra annuali e per importi superiori ad euro 1.000.000,00 , per stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento Annualità dell'attività svolta
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione senza ricorso a professionisti esterni	Approvazione C.R.E. o collaudo Annualità dell'attività svolta	Approvazione C.V.C o del C.R.E. Annualità dell'attività svolta
Collaudo statico senza ricorso a professionisti esterni	Anno di adozione della determina di approvazione collaudo	/



Collaudo tecnico-amministrativo o C.R.E. senza ricorso a professionisti esterni e, in caso di servizi e forniture, verifica di conformità o regolare esecuzione	Anno di adozione della determina di approvazione del C.R.E	Anno di adozione della determina di approvazione C.V.C o del C.R.E.
---	--	---

Art. 18**Informazione, confronto e controllo**

1. ~~L'U.O.~~ Il Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane fornisce con cadenza annuale tutte le informazioni, gli importi degli incentivi funzioni tecniche liquidati, nonché la quota del 20 per cento accantonata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali relativamente agli incentivi funzioni tecniche di cui al presente atto, in forma aggregata o anonima, in conformità al disposto contrattuale vigente, nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 18 luglio 2013, n. 358.
2. In sede di verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge, agli organi di revisione verrà trasmesso l'ammontare degli importi annualmente corrisposti al personale con qualifica dirigenziale e il numero de beneficiari degli incentivi funzioni tecniche.

Art. 19**Incentivi per le attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice e della Convenzione sottoscritta con la SUA, gli Enti convenzionati con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso riconoscono, su richiesta, una quota parte pari al 25% dell'incentivo previsto per il lavoro, la fornitura o il servizio.
2. La quota del 25% dell'incentivo previsto per il lavoro, la fornitura o il servizio, per espressa previsione del richiamato comma 8, art. 45, del Codice è destinato a remunerare i compiti svolti dal personale appartenente alla Stazione Unica Appaltante nella misura dell'80%, compreso il fondo per l'innovazione di cui all'art. 7 nella misura del 20%.
3. Il versamento della quota di cui al comma 1 è richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso entro il termine di 60 giorni dall'approvazione dell'affidamento/aggiudicazione della procedura.
4. La ripartizione della quota relativa all'80% delle somme di cui al comma 1, destinata al personale che svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante, avviene secondo i criteri specificati nelle seguenti tabelle:

APPALTI DI OPERE/LAVORI

MACRO ATTIVITA' ex art. 45 comma 8, del Codice	Quota relativa all'attività specifica
Studio e predisposizione dei documenti di gara, inclusa la verifica normativa specifica di settore	50 %



Gestione ed espletamento della procedura di gara/affidamento	35 %
Predisposizione degli atti per l'affidamento/aggiudicazione efficace/ assistenza amministrativa e contabile	8 12%
Assistenza amministrativa e contabile nell'adozione degli atti*	4%
Assistenza informatica all'applicativo SINTEL, MEPA e al portale SUA	3 %
Totale	100,00%

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

MACRO ATTIVITA' ex art. 45 comma 8, del Codice	Quota relativa all'attività specifica
Studio e predisposizione dei documenti di gara/affidamento, inclusa la verifica normativa specifica di settore	50 %
Gestione ed espletamento della procedura di gara/affidamento	27 29%
Predisposizione degli atti per l'affidamento//aggiudicazione efficace/ assistenza amministrativa contabile	16 18 %
Assistenza amministrativa e contabile nell'adozione degli atti*	4%
Assistenza informatica all'applicativo SINTEL, MEPA e al portale SUA	3 %
Totale	100,00%

5. **La modifica delle aliquote di ripartizione si applica alle procedure di affidamento/gara, per le quali i bandi siano stati pubblicati, ovvero siano stati inviati gli avvisi a presentare le offerte, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

Art. 20**Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 2 svolte in relazione alle procedure di affidamento/gara, **per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati, ovvero siano stati inviati gli avvisi a presentare le offerte, avviate a decorrere dal 1° luglio 2023, con determina a contrarre o atto equivalente, salvo diversa prescrizione espressamente prevista dal presente regolamento (artt. 3, 5, 9, 11 e 19).**
2. Gli incentivi per funzioni tecniche relativi ad attività svolte in relazione a procedure di gara pubblicate precedentemente il 1° luglio 2023 vengono ripartiti e liquidati secondo il regolamento previgente, adottato ai sensi dell'art. 113 D. Lgs n. 50/2016.
3. **Le modifiche apportate al presente regolamento per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 209/2024 si applicano alle funzioni svolte a decorrere dal 31.12.2024, riferite a procedure affidate ai sensi del Codice, anche nei procedimenti in corso alla**



medesima data ed avviati prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione (artt. 2, 4, 15, 17 e 18).

- ~~4. In deroga a quanto stabilito nel comma 1, per le attività svolte di cui all'art. 2, il limite soggettivo all'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 4 del presente regolamento, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.~~
5. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio on line.